



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.12.2013
COM(2013) 922 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

alla

**Proposta di regolamento del Consiglio
che istituisce l'impresa comune Shift2Rail**

{SWD(2013) 534 final}
{SWD(2013) 535 final}

ALLEGATI

alla

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune Shift2Rail

ALLEGATO 1 - STATUTO DELL'IMPRESA COMUNE

1 – Definizioni

1. “Membro associato”, un soggetto giuridico, oppure un raggruppamento o un consorzio di soggetti giuridici, stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020, che è stato selezionato in base alla procedura di cui al punto 4, paragrafo 2, che soddisfa le condizioni di cui al punto 4, paragrafi 3 e 4, e che ha accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
2. “membro fondatore diverso dall'Unione”, i contribuenti elencati nell'allegato II che si sono impegnati singolarmente a versare un contributo di almeno 30 milioni di EUR per tutta la durata dell'impresa comune S2R e hanno accettato il presente statuto, firmando una lettera di approvazione;
3. “programmi di innovazione” o “PI”, le aree tematiche attorno alle quali è strutturato il piano generale di S2R, di cui al paragrafo 4. I programmi di innovazione sono selezionati in base alla loro capacità di generare risultati ottimali in termini di benefici delle prestazioni per uno o più ambienti operativi e di riflettere un approccio del sistema ferroviario. Fatta salva un'eventuale decisione del consiglio di direzione intesa a modificare questa struttura, il piano generale di S2R dovrebbe prevedere almeno la creazione dei cinque programmi di innovazione seguenti:
 - (a) treni ad alta capacità affidabili ed efficienti in termini di costi;
 - (b) sistemi avanzati di gestione e controllo del traffico;
 - (c) infrastrutture ad alta capacità affidabili ed efficienti sotto il profilo dei costi;
 - (d) soluzioni IT per migliorare l'attrattiva dei servizi ferroviari;
 - (e) tecnologie per un trasporto merci europeo sostenibile e attraente.
4. “piano generale di S2R”, una tabella di marcia strategica comune e lungimirante che dovrà essere sviluppata dall'impresa comune S2R in collaborazione con l'Agenzia ferroviaria europea e la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), e dovrà guidare l'innovazione nel settore ferroviario a lungo termine. Il piano individua le priorità fondamentali e le innovazioni operative e tecnologiche essenziali richieste da tutti i portatori d'interesse per raggiungere gli obiettivi dell'impresa comune S2R di cui all'articolo 2. Deve essere orientato alle prestazioni e imperniato su un numero limitato di settori tematici principali, i cosiddetti programmi di innovazione, di cui al paragrafo 3. Una volta approvato dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, il piano deve essere approvato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, e comunicato al Parlamento europeo.

2 – Compiti

L'impresa comune S2R svolge i seguenti compiti:

- (a) definire, nel piano generale di S2R di cui al punto 1, paragrafo 4, le attività di ricerca e di innovazione prioritarie, comprese le attività di dimostrazione su vasta scala, utili ad accelerare la penetrazione delle innovazioni tecnologiche integrate, interoperabili e standardizzate necessarie a sostenere lo spazio ferroviario europeo unico e a raggiungere l'eccellenza operativa del sistema ferroviario, aumentando al contempo la capacità e l'affidabilità e riducendo i costi del trasporto ferroviario;
- (b) mobilitare fondi pubblici e privati per finanziare le attività in ciascuno dei programmi di innovazione definiti nel piano generale di S2R;
- (c) tradurre il piano generale di S2R in piani di lavoro annuali dettagliati e orientati ai risultati, accompagnati da piani di investimento dettagliati che consentano continuità, sincronismo e investimenti a lungo termine;
- (d) garantire la supervisione delle attività connesse allo sviluppo di prodotti comuni debitamente identificati nel piano generale di S2R;
- (e) sostenere finanziariamente le azioni indirette di ricerca e innovazione, soprattutto mediante sovvenzioni ai membri e ai partecipanti attraverso le misure più appropriate, quali gli appalti o l'aggiudicazione di sovvenzioni in seguito a inviti a presentare proposte per il conseguimento degli obiettivi del programma, a norma del regolamento (UE) n. [...] che stabilisce le norme di partecipazione e diffusione in Orizzonte 2020 – il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020);
- (f) organizzare il lavoro tecnico di ricerca e sviluppo, di convalida e di studio che sarà realizzato sotto la sua autorità, evitando al contempo la frammentazione delle attività;
- (g) garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività di ricerca e innovazione in ambito ferroviario e monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R attraverso procedure di monitoraggio e valutazione adeguate;
- (h) riunire le esigenze degli utilizzatori e definire le norme di interoperabilità per orientare gli investimenti destinati alla ricerca e all'innovazione verso soluzioni operative e commercializzabili;
- (i) sviluppare una stretta collaborazione e garantire il coordinamento con le attività di ricerca e innovazione europee, nazionali e transnazionali correlate nel settore ferroviario, in particolare nell'ambito dei precedenti programmi quadro e del programma quadro Orizzonte 2020, consentendo in tal modo all'impresa comune S2R di diventare un punto di riferimento unico per tutti i finanziamenti a favore della ricerca e dell'innovazione nel settore ferroviario a livello dell'UE;
- (j) istituire e sviluppare una stretta collaborazione a lungo termine tra l'Unione, l'industria ferroviaria e gli altri portatori d'interessi cui viene richiesto di sviluppare innovazioni all'avanguardia e garantire una solida commercializzazione di soluzioni innovative, compresi i fornitori di servizi ferroviari e gli altri portatori d'interessi del settore, nonché gli attori esterni al settore ferroviario tradizionale;
- (k) assicurare il collegamento con le attività nazionali e internazionali di ricerca e innovazione nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e

con quelle in altri settori come il Consiglio consultivo europeo per la ricerca sui trasporti stradali (ERTRAC), il Consiglio consultivo per la ricerca aeronautica e l'innovazione in Europa (ACARE), la piattaforma tecnologica europea delle vie navigabili, la piattaforma per le tecnologie di produzione del futuro (Manufuture), la piattaforma sui materiali e le tecnologie di punta (EuMaT), ed altri;

- (l) incentivare il coinvolgimento delle PMI nelle sue attività, in linea con gli obiettivi del programma quadro “Orizzonte 2020”;
- (m) garantire una partecipazione geograficamente equilibrata dei membri e dei partner nelle proprie attività;
- (n) condurre attività di informazione, comunicazione e diffusione mediante l’attuazione, mutatis mutandis, delle disposizioni dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. .../2013 [programma quadro “Orizzonte 2020”];
- (o) svolgere qualsiasi altro compito necessario per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

3 – Membri

1. I seguenti soggetti sono membri dell’impresa comune S2R:
 - (a) l’Unione, rappresentata dalla Commissione,
 - (b) previa accettazione del presente statuto mediante una lettera di approvazione, i membri fondatori dell’impresa comune S2R diversi dall’Unione, elencati all’allegato II del presente regolamento e i membri associati da selezionare in conformità al punto 4. Tali membri sono congiuntamente definiti come membri diversi dall’Unione.
2. Il ruolo e il contributo dei membri diversi dall’Unione sono definiti in un accordo associativo con l’impresa comune S2R. L’accordo è negoziato con il direttore esecutivo e trasmesso al consiglio di direzione per l’approvazione. Esso fornisce una descrizione qualitativa e quantitativa del contributo del membro all’impresa comune S2R, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), nonché il piano delle attività complementari di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e comprende le disposizioni relative alla rappresentanza dei membri in seno al consiglio di direzione.

4 – Modifiche nella composizione dei membri

1. Qualunque soggetto giuridico, gruppo o consorzio di soggetti giuridici stabilito in uno Stato membro o in un paese associato al programma quadro Orizzonte 2020 può chiedere di diventare un membro associato dell’impresa comune S2R, a condizione che accetti lo statuto dell’impresa comune S2R e si impegni a contribuire al finanziamento di cui al paragrafo 4 per realizzare gli obiettivi dell’impresa comune S2R di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
2. I membri associati dell’impresa comune S2R devono essere selezionati mediante un invito aperto, non discriminatorio e competitivo. Il primo invito per i membri associati deve essere presentato entro tre mesi dalla costituzione dell’impresa comune S2R. Eventuali altri inviti devono essere giustificati dalla necessità di capacità fondamentali per l’attuazione del piano generale di S2R. Tutti gli inviti devono essere pubblicati sul sito internet di S2R e comunicati attraverso il gruppo di rappresentanti degli Stati e altri canali, al fine di garantire la partecipazione più ampia possibile nell’interesse del conseguimento degli obiettivi del piano generale di

S2R. L'impresa comune S2R incoraggia la partecipazione delle PMI e di attori provenienti da tutta la catena di valore ferroviaria, nonché da ambiti diversi dal settore ferroviario tradizionale.

3. Il consiglio di direzione esamina le domande per diventare membro associato, tenendo conto, tra l'altro, della rilevanza e del potenziale valore aggiunto del candidato per il conseguimento degli obiettivi dell'impresa comune S2R, della solidità finanziaria del candidato e di tutti i potenziali conflitti di interessi, dopodiché decide in merito alla richiesta stessa.
4. Il contributo minimo necessario per diventare un membro associato è pari al 2,5% del bilancio totale del programma di innovazione a cui il membro partecipa.
5. Qualsiasi membro può porre fine alla sua partecipazione all'impresa comune S2R. La risoluzione acquista efficacia e diventa irrevocabile sei mesi dopo la notifica agli altri membri. Allo scadere di questo termine l'ex membro è esonerato da qualsiasi obbligo diverso da quelli approvati o assunti dall'impresa comune S2R prima del recesso.
6. La qualità di membro dell'impresa comune S2R non può essere ceduta a un terzo senza il previo e unanime assenso del consiglio di direzione.
7. Immediatamente dopo qualsiasi modifica della composizione ai sensi del presente punto, l'impresa comune S2R pubblica sul proprio sito internet un elenco aggiornato dei suoi membri, unitamente alla data da cui decorre tale modifica.

5 – Organizzazione dell'impresa comune

1. Gli organi dell'impresa comune S2R sono:
 - (a) il consiglio di direzione;
 - (b) il direttore esecutivo;
 - (c) il comitato scientifico;
 - (d) il gruppo di rappresentanti degli Stati.
2. Il comitato scientifico e il gruppo di rappresentanti degli Stati sono organi consultivi dell'impresa comune S2R.

6 – Composizione del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione è composto da un massimo di venti membri, tra cui:

- (a) due rappresentanti della Commissione;
- (b) un rappresentante di ciascuno dei membri fondatori dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione;
- (c) almeno un rappresentante dei membri associati per programma di innovazione, di cui al punto 1, paragrafo 3. Tali rappresentanti saranno nominati dal consiglio di direzione dell'impresa comune S2R, al fine di garantire una rappresentanza equilibrata fra i protagonisti dell'intera catena di valore ferroviaria e quelli provenienti da ambiti diversi rispetto al tradizionale settore ferroviario.

7 – Funzionamento del consiglio di direzione

1. Il consiglio di direzione è presieduto dalla Commissione.
2. I membri dell'impresa comune S2R dispongono di un numero di voti proporzionale al loro contributo al capitale dell'impresa comune. In deroga alla prima frase del presente paragrafo, la Commissione dispone del 50% dei diritti di voto. Il voto della Commissione è indivisibile e riflette la posizione dell'Unione in seno al consiglio di direzione.
3. I rappresentanti si adoperano al meglio per raggiungere un consenso. In mancanza di consenso e in deroga al paragrafo 4, le decisioni del consiglio di direzione sono adottate con la maggioranza di almeno due terzi dei voti, compresi i voti dei membri non presenti, salvo diversa disposizione del presente statuto.
4. Sulle decisioni relative all'adesione di membri associati e alla rappresentanza dei membri associati nel consiglio di direzione, la Commissione esprime il voto decisivo se la maggioranza dei due terzi non può essere raggiunta.
5. Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento che garantisce il corretto ed efficace svolgimento delle procedure. Le norme del regolamento includono procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi.

Il consiglio di direzione si riunisce almeno tre volte l'anno. Le riunioni straordinarie si svolgono su richiesta di un terzo dei membri del consiglio di direzione che rappresentino almeno il 30% dei diritti di voto, o su richiesta della Commissione o del direttore esecutivo.

Le riunioni si svolgono di norma nella sede dell'impresa comune.

Il direttore esecutivo ha il diritto di partecipare alle deliberazioni ma non ha diritto di voto.

Un rappresentante dell'Agenzia ferroviaria europea e il presidente o il vicepresidente del gruppo di rappresentanti degli Stati partecipano alle riunioni del consiglio di direzione in qualità di osservatori.

Il consiglio di direzione può invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni in qualità di osservatori.

8 – Compiti del consiglio di direzione

Il consiglio di direzione ha la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato dell'impresa comune S2R e supervisiona lo svolgimento delle sue attività. In particolare, il consiglio di direzione ha i compiti seguenti:

- (a) adottare il piano generale di S2R e le eventuali proposte di modifica;
- (b) approvare il piano di lavoro annuale dell'impresa comune S2R e le previsioni di spesa corrispondenti, secondo le proposte del direttore esecutivo previa consultazione del comitato scientifico e del gruppo di rappresentanti degli Stati;
- (c) valutare, accettare o respingere le domande di nuove adesioni in conformità al punto 4;
- (d) decidere di porre fine all'adesione all'impresa comune S2R di qualsiasi membro inadempiente e le condizioni di tale cessazione della partecipazione;

- (e) approvare gli accordi di adesione di cui al punto 3, paragrafo 2, dopo aver consultato, se del caso, un gruppo consultivo ad hoc;
- (f) adottare il regolamento finanziario dell'impresa comune, conformemente all'articolo 5 del presente regolamento;
- (g) adottare il bilancio annuale dell'impresa comune S2R, in base alla proposta del direttore esecutivo, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
- (h) esercitare i poteri dell'autorità di nomina relativamente al personale, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;
- (i) nominare, destituire o sostituire il direttore esecutivo, fornirgli orientamenti e controllarne le prestazioni;
- (j) approvare l'organigramma su raccomandazione del direttore esecutivo;
- (k) approvare i conti annuali;
- (l) approvare il rapporto annuale d'attività e le voci di spesa corrispondenti;
- (m) se del caso, provvedere all'istituzione di una struttura di revisione contabile interna dell'impresa comune S2R;
- (n) sviluppare procedure per definire inviti a presentare proposte aperti e trasparenti, approvare gli inviti a presentare proposte e, se del caso, le relative regole per le procedure di presentazione, valutazione, selezione, aggiudicazione e revisione;
- (o) approvare l'elenco delle azioni ammesse al finanziamento;
- (p) se del caso, costituire gruppi consultivi di cui al punto 14 che affiancano gli organi dell'impresa comune S2R;
- (q) se del caso, adottare norme in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento, nonché regole per il distacco di esperti nazionali presso l'impresa comune S2R e per il ricorso a tirocinanti a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
- (r) se del caso, sottoporre alla Commissione eventuali richieste di modifica del presente regolamento presentate da membri dell'impresa comune S2R;
- (s) decidere in merito alle proposte della Commissione sull'estensione e sullo scioglimento dell'impresa comune;
- (t) esercitare qualsiasi compito non espressamente assegnato a uno degli organi dell'impresa comune S2R e assegnare tali compiti a uno degli organi suddetti.

9 – Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione da un elenco di candidati proposti dalla Commissione in seguito a una procedura di selezione aperta e trasparente.
2. Il direttore esecutivo fa parte dell'organico ed è assunto in qualità di agente temporaneo dell'impresa comune S2R ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

3. Ai fini della stipula del contratto di lavoro del direttore esecutivo, l'impresa comune S2R è rappresentata dal presidente del consiglio di direzione.
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dell'operato del direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'impresa comune S2R.
5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.
6. Il direttore esecutivo, il cui mandato sia stato prorogato, non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di direzione presa su proposta della Commissione.

10 – Compiti del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è il responsabile principale della gestione quotidiana dell'impresa comune S2R, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione.
2. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'impresa comune S2R. Egli/Ella è responsabile dinanzi al comitato di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.
3. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'impresa comune S2R e fornisce al consiglio di direzione tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.
4. In particolare il direttore esecutivo:
 - (a) prepara e presenta per adozione al consiglio di direzione il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espresso in equivalenti a tempo pieno;
 - (b) predispone e presenta all'approvazione del consiglio di direzione i piani di lavoro annuali e le previsioni di spesa corrispondenti dell'impresa comune;
 - (c) presenta la contabilità annuale al consiglio di direzione per l'approvazione;
 - (d) prepara e presenta per approvazione al consiglio di direzione la relazione annuale di attività di cui al punto 19, paragrafo 2, nonché qualsiasi altra relazione che potrebbe essere richiesta dal comitato direttivo;
 - (e) gestisce la composizione delle controversie in seconda istanza all'interno dei programmi di innovazione;
 - (f) gestisce la composizione delle controversie in prima istanza tra i programmi di innovazione;
 - (g) gestisce gli inviti e presenta per approvazione al consiglio di direzione l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento;
 - (h) firma singoli accordi o decisioni;
 - (i) firma i contratti di appalto;

- (j) provvede affinché siano rispettati gli obblighi assunti dall'impresa comune in forza dei contratti e degli accordi che questa ha concluso;
 - (k) assicura il coordinamento fra i diversi programmi di innovazione e interviene in modo adeguato per gestire le interfacce, evitare indebite sovrapposizioni tra progetti e favorire le sinergie fra i programmi di innovazione;
 - (l) propone al consiglio di direzione adeguamenti del contenuto tecnico e assegnazioni di bilancio tra i programmi di innovazione;
 - (m) assicura il conseguimento degli obiettivi previsti e il rispetto del calendario fissato, coordina le attività dei programmi di innovazione e ne assicura il seguito e propone eventuali e opportune valutazioni degli obiettivi e del relativo calendario;
 - (n) monitora i progressi realizzati dai programmi di innovazione verso il conseguimento degli obiettivi;
 - (o) elabora e attua la politica di comunicazione dell'impresa comune S2R;
 - (p) presenta al consiglio di direzione le proposte relative all'organigramma;
 - (q) organizza, dirige e supervisiona le attività e il personale dell'impresa comune nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento;
 - (r) provvede affinché le attività dell'impresa comune si svolgano in assoluta indipendenza e senza alcun conflitto di interessi;
 - (s) istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne garantisce il funzionamento e comunica ogni eventuale modifica significativa apportata a tale sistema al consiglio di direzione;
 - (t) garantisce l'esecuzione della valutazione e della gestione dei rischi;
 - (u) prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dall'impresa comune S2R nel perseguimento dei suoi obiettivi;
 - (v) organizza lo scambio di informazioni con il gruppo di rappresentanti degli Stati e con l'Agenzia ferroviaria europea;
 - (w) svolge ogni altro compito affidato o delegato al direttore esecutivo dal consiglio di direzione.
5. Il direttore esecutivo istituisce un ufficio di programma addetto all'esecuzione, sotto la sua responsabilità, di tutte le mansioni di supporto derivanti dal presente regolamento. L'ufficio di programma è composto dal personale dell'impresa comune S2R e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
- (a) coadiuva alla costituzione e alla gestione di un idoneo sistema contabile in conformità al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R;
 - (b) gestisce gli inviti come previsto dal piano di lavoro annuale e amministra gli accordi o decisioni e il relativo coordinamento;
 - (c) fornisce ai membri e agli altri organi dell'impresa comune S2R tutte le informazioni utili e il sostegno necessario all'espletamento delle loro funzioni e risponde alle loro richieste specifiche;
 - (d) funge da segretariato per gli organi dell'impresa comune S2R e fornisce sostegno ai gruppi consultivi eventualmente creati dal consiglio di direzione.

11 – Agenzia ferroviaria europea:

L'Agenzia ferroviaria europea svolge il compito di osservatore nel consiglio di direzione e contribuisce alla definizione e all'attuazione del piano generale di S2R, in particolare mediante l'esercizio delle seguenti funzioni di consulenza:

- (a) proporre eventuali modifiche al piano generale di S2R e ai programmi di lavoro annuali, in particolare per garantire che siano soddisfatte le esigenze di ricerca riguardanti la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico;
- (b) proporre, previa consultazione con i portatori di interessi, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, norme tecniche per le attività di ricerca, sviluppo e convalida, al fine di garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati;
- (c) esaminare gli sviluppi comuni del futuro sistema e contribuire alla definizione di sistemi definitivi nei requisiti normativi;
- (d) riesaminare le attività e i risultati del progetto, al fine di accertarne la pertinenza rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento e per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei risultati della ricerca.

12 – Comitato scientifico

- 1. Il comitato scientifico è composto da dodici membri al massimo ed elegge un presidente tra i suoi membri.
- 2. I membri riflettono una rappresentanza equilibrata di scienziati e tecnici riconosciuti a livello mondiale provenienti dal mondo accademico, dall'industria, da piccole e medie imprese, da organizzazioni non governative e da organismi di regolamentazione. Collettivamente, i membri del comitato scientifico possiedono le competenze e le conoscenze scientifiche nel settore tecnico necessarie per elaborare raccomandazioni su base scientifica all'impresa comune S2R.
- 3. Il consiglio di direzione stabilisce i criteri specifici e il processo di selezione per la composizione del comitato scientifico e ne nomina i membri. Il consiglio di direzione tiene conto dei potenziali candidati proposti dal gruppo di rappresentanti degli Stati, dal Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC) e dall'Agenzia ferroviaria europea.
- 4. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:
 - (a) dà il proprio parere circa le priorità scientifiche e tecnologiche da individuare nei piani di lavoro annuali;
 - (b) dà il proprio parere sulle realizzazioni scientifiche e tecnologiche descritte nel rapporto annuale di attività;
 - (c) suggerisce possibili ambiti di ricerca avanzata che potrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi;
 - (d) suggerisce possibili sinergie con le attività di ricerca e innovazione, nazionali e internazionali, nel settore tecnico ferroviario, in particolare tramite la piattaforma tecnologica del Consiglio consultivo europeo per la ricerca ferroviaria (ERRAC), nonché con quelle di altri settori, come individuato al punto 2, lettera k).

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente.
6. Il comitato scientifico può, con l'accordo del presidente, invitare altre persone a partecipare alle proprie riunioni.
7. Il comitato scientifico adotta il proprio regolamento interno.

13 – Gruppo di rappresentanti degli Stati

1. Il gruppo di rappresentanti degli Stati è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato al programma quadro Orizzonte 2020. Il gruppo elegge un presidente e un vicepresidente fra i suoi membri.
2. Il gruppo di rappresentanti degli Stati si riunisce almeno due volte l'anno. Le riunioni sono convocate dal presidente. Il direttore esecutivo, il presidente del consiglio di direzione o i loro rappresentanti partecipano alle riunioni.
3. I membri del comitato per lo spazio ferroviario unico europeo istituito dall'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, o i loro rappresentanti possono partecipare alle riunioni del gruppo di rappresentanti degli Stati.
4. Il gruppo di rappresentanti degli Stati viene consultato ed esamina, in particolare, le informazioni e fornisce pareri sui seguenti aspetti:
 - (a) aggiornamento dell'orientamento strategico e del piano generale di S2R e progressi compiuti per il conseguimento dei suoi obiettivi;
 - (b) piani di lavoro annuali dell'impresa comune S2R;
 - (c) collegamenti con il programma quadro Orizzonte 2020 e con altri strumenti di finanziamento dell'UE e degli Stati membri, compreso il meccanismo per collegare l'Europa e i Fondi strutturali europei;
 - (d) collegamenti con il quarto pacchetto ferroviario e con l'obiettivo di realizzare uno spazio ferroviario europeo unico;
 - (e) coinvolgimento delle PMI e dei pertinenti attori esterni al settore ferroviario tradizionale.
5. Il gruppo di rappresentanti degli Stati fornisce inoltre informazioni all'impresa comune S2R e agisce da interfaccia con essa in merito ai seguenti aspetti:
 - (a) stato di avanzamento dei pertinenti programmi nazionali o regionali di ricerca e innovazione e individuazione dei potenziali settori di cooperazione, in particolare diffusione delle relative tecnologie;
 - (b) misure specifiche adottate a livello nazionale o regionale riguardo a manifestazioni di diffusione, seminari tecnici specializzati e attività di comunicazione.
6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati può presentare, di propria iniziativa, raccomandazioni all'impresa comune S2R su questioni tecniche, gestionali e finanziarie, in particolare quando queste riguardano interessi nazionali o regionali.

¹ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

L'impresa comune S2R informa il gruppo di rappresentanti degli Stati del seguito dato a tali raccomandazioni.

7. Il gruppo dei rappresentanti degli Stati adotta il proprio regolamento interno.

14 – Gruppi di lavoro

1. Per l'esecuzione dei compiti di cui al punto 2, l'impresa comune S2R può istituire un numero limitato di gruppi di lavoro per svolgere le attività a essa delegate dal consiglio di direzione. I gruppi devono essere composti da professionisti e operano in modo trasparente.
2. Gli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro non appartengono al personale dell'impresa comune S2R.
3. Al fine di garantire la più ampia gamma di competenze, l'impresa comune S2R incoraggia e agevola la partecipazione ai gruppi di lavoro di PMI, organizzazioni di ricerca e attori esterni al settore ferroviario tradizionale.
4. I gruppi di lavoro sono presieduti da un rappresentante dell'impresa comune S2R. La Commissione e l'Agenzia ferroviaria europea prestano assistenza nei gruppi di lavoro in qualità di osservatori.

15 – Fonti di finanziamento

1. L'impresa comune S2R è finanziata congiuntamente dall'Unione, dai membri diversi dall'Unione e dalle loro entità costitutive mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi in natura corrispondenti ai costi da essi sostenuti per la realizzazione delle azioni indirette che non sono rimborsate dall'impresa comune S2R.
2. Le spese amministrative dell'impresa comune S2R non superano i 27 milioni di EUR e sono coperte da contributi finanziari ugualmente ripartiti su base annua tra l'Unione e i membri dell'impresa comune S2R diversi dall'Unione, che non siano centri di ricerca e università. Il contributo dei membri diversi dall'Unione deve essere determinato in modo proporzionale al loro rispettivo impegno di bilancio. Qualora una parte del contributo destinato a coprire i costi amministrativi non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi dell'impresa comune S2R.
3. I costi operativi dell'impresa comune S2R sono coperti mediante:
 - (a) un contributo finanziario dell'Unione;
 - (b) contributi in natura dei membri diversi dall'Unione, o delle loro entità costitutive, che consistono nei costi da essi sostenuti per l'attuazione di azioni indirette previa deduzione del contributo dell'impresa comune e di qualunque altro contributo dell'Unione a tali costi.
4. Le risorse dell'impresa comune S2R iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:
 - (a) i contributi finanziari dei membri ai costi amministrativi;
 - (b) il contributo finanziario dell'Unione ai costi operativi;
 - (c) eventuali entrate generate dall'impresa comune;

- (d) eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.
5. Gli interessi maturati dai contributi versati dai membri dell'impresa comune S2R sono considerati un suo reddito.
 6. Tutte le risorse dell'impresa comune S2R sono destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
 7. L'impresa comune S2R è proprietaria di tutti gli attivi che genera o che le sono trasferiti ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
 8. Fatto salvo il punto 22, paragrafo 4, le eventuali eccedenze delle entrate sulle spese non sono ridistribuite ai membri dell'impresa comune S2R.

16 – Ripartizione del contributo dell'Unione

1. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune S2R destinato ai costi operativi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e il contributo supplementare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono assegnati come segue:
 - (a) fino al 40% è assegnato ai membri fondatori diversi dall'Unione e alle loro entità costitutive;
 - (b) fino al 30% è assegnato ai membri associati e alle loro entità costitutive;
 - (c) almeno il 30% è assegnato mediante inviti a presentare proposte e bandi di gara.
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 è assegnato sulla base della valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti.
3. Gli impegni finanziari dell'impresa comune S2R non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al bilancio dai suoi membri.

17 – Esercizio finanziario

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

18 – Pianificazione finanziaria e operativa

1. Il direttore esecutivo redige e sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una proposta di piano di lavoro annuale, sulla base del piano generale di S2R, composta da un piano dettagliato delle attività di ricerca e innovazione, dalle attività amministrative e dalle previsioni di spesa corrispondenti per l'anno successivo. Il progetto di piano di lavoro comprende inoltre il valore stimato dei contributi forniti in conformità al punto 15, paragrafo 3, lettera b).
2. Il piano di lavoro annuale di un dato anno è approvato entro la fine dell'anno precedente ed è messo a disposizione del pubblico.
3. Il direttore esecutivo elabora la proposta annuale di bilancio per l'anno successivo e la presenta per adozione al consiglio di direzione.
4. Il consiglio di direzione adotta il bilancio annuale per un determinato esercizio entro la fine dell'esercizio precedente.
5. Il bilancio annuale è adattato per tener conto dell'importo del contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione.

19 – Relazioni operative e finanziarie

1. Il direttore esecutivo riferisce ogni anno al consiglio di direzione in merito al proprio operato, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune S2R.
2. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi effettuati dall'impresa comune S2R nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro annuale relativo a quell'anno. La relazione comprende tra l'altro le informazioni sui seguenti aspetti:
 - (a) ricerca, innovazione e altre azioni condotte, nonché le spese corrispondenti;
 - (b) le azioni presentate, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese;
 - (c) le azioni selezionate per finanziamento, suddivise per tipo di partecipante, comprese le PMI, e per paese, con l'indicazione del contributo erogato dall'impresa comune S2R ai singoli partecipanti e alle singole azioni.

Una volta approvato dal consiglio di direzione, il rapporto annuale di attività è trasmesso al gruppo dei rappresentanti degli Stati e reso pubblico.

3. L'impresa comune S2R riferisce annualmente alla Commissione a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
4. A norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, i conti dell'impresa comune S2R sono esaminati da un organismo di revisione contabile indipendente.

I conti dell'impresa comune S2R non sono soggetti all'esame della Corte dei conti.

20 – Revisione contabile interna

Il revisore contabile interno della Commissione esercita sull'impresa comune S2R le stesse competenze che esercita nei confronti della Commissione.

21 – Responsabilità dei membri e assicurazioni

1. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'impresa comune S2R si limita al contributo da essi già versato per le spese amministrative.
2. L'impresa comune S2R sottoscrive le assicurazioni necessarie.

22 – Conflitti di interessi

1. L'impresa comune S2R, i suoi organi e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.
2. Il consiglio di direzione adotta norme per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i membri, gli organi, il personale e il personale distaccato della stessa. Esse contengono disposizioni specifiche per evitare un conflitto di interessi da parte dei rappresentanti dei membri che siedono nel consiglio di direzione.

23 – Scioglimento

1. L'impresa comune S2R è sciolta alla scadenza del periodo di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. La procedura di scioglimento è avviata automaticamente nel caso in cui la Commissione o tutti i membri diversi dall'Unione si ritirino dall'impresa comune S2R.
3. Ai fini della procedura di scioglimento dell'impresa comune, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni da esso stabilite.
4. Durante la procedura di liquidazione dell'impresa comune, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra i membri esistenti al momento dello scioglimento, proporzionalmente al loro contributo finanziario all'impresa comune S2R. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.
5. È avviata una procedura ad hoc per garantire l'adeguata gestione di tutte le convenzioni stipulate o le decisioni adottate dall'impresa comune S2R, nonché di qualsiasi contratto d'appalto la cui durata sia superiore a quella dell'impresa comune.

**ALLEGATO II –MEMBRI FONDATORI DELL’IMPRESA COMUNE S2R DIVERSI
DALL’UNIONE**

1. ALSTOM TRANSPORT
2. ANSALDO STS
3. BOMBARDIER TRANSPORTATION
4. CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES
5. NETWORK RAIL
6. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
7. THALES
8. TRAFIKVERKET